

**Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 23 febbraio – 17 marzo  
2016, n. 11433**

*Presidente Palla – Relatore Vittorio*

*Ritenuto in fatto*

Con ordinanza del 27 agosto 2015 il Tribunale di Paola rigettava la richiesta di convalida dell'arresto di A.M., sorpreso nella flagranza del tentato furto di generi alimentari, non potendosi considerare il fatto grave e pericoloso il soggetto, persona incensurata e non segnalata neppure negli archivi di polizia. Ricorre avverso tale decisione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola deducendo violazione di legge, posto che la giurisprudenza di legittimità aveva affermato come il controllo del giudice sulla legittimità dell'arresto debba limitarsi alla verifica dello stato di flagranza e della ipotizzabile sussistenza di uno dei delitti che lo consente, senza valutare il quadro indiziario e le esigenze di cautela.

In fatto poi, e ponendosi nella prospettiva degli operanti, si doveva notare come costoro avessero proceduto all'arresto avendo sorpreso l'indagato, in ora notturna (alle 3.00), nascosto nei pressi del banco di vendita della persona offesa, lasciato incustodito, e come solo il loro pronto intervento avesse impedito la consumazione del fatto.

Il Procuratore generale di questa Corte concludeva per il rigetto del ricorso potendo il giudice, anche in sede di convalida dell'arresto facoltativo, valutare la gravità del fatto e la pericolosità del reo. E le circostanze di fatto denotavano come, nella fattispecie, il fatto non fosse grave e l'indagato non fosse pericoloso.

*Considerato in diritto*

Il ricorso promosso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola è infondato e va pertanto rigettato.

Il delitto per il quale l'indagato A.M. è stato perseguito (il tentato furto monoaggravato dalla sola esposizione dei beni alla pubblica fede) prevede l'arresto facoltativo e, a questo, ai sensi dell'art. 381, comma 4, cod. proc. pen., si procede "soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto".

Ciò premesso, il giudice della convalida ha motivato la decisione ritenendo che il fatto non fosse connotato da alcuna particolare gravità, trattandosi di un furto, solo tentato, di generi alimentari, e che non poteva dedursi, dalle circostanze del medesimo, alcun sintomo di pericolosità dell'arrestato (il furto era avvenuto in ora notturna ma sono perché in tale momento il banco era privo di sorveglianza), tanto più che egli non era gravato precedenti penali e non era, pertanto, noto agli operanti come soggetto dedito alla consumazione di reati contro l'altrui patrimonio.

Elementi che ben potevano essere apprezzati anche da chi aveva eseguito l'arresto.

Si tratta certamente di motivazione congrua, aderente ai fatti di causa, e del tutto priva di vizi logici e si sottrae, pertanto, alle censure mosse dal ricorrente.

*P.Q.M.*

Rigetta il ricorso del pubblico ministero.